



COMUNE DI MOSCHIANO

Provincia di Avellino

III SETTORE

AREA TECNICA MANUTENTIVA- TRIBUTI- SUAP-ATTIVITA' PRODUTTIVE -SUE

Prot. 5121-16-11-20

ORDINANZA N° 18

OGGETTO: CHIUSURA DELL'ACCESSO AL PUBBLICO AL CIMITERO COMUNALE DAL 15 NOVEMBRE AL 29 NOVEMBRE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III TECNICO

Premesso:

- che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri n. 27 del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Covid-19;
- che con DPCM n. 6 del 23/02/2020, preso atto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia COVID-19, sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, in particolare per i comuni ricadenti nelle Regioni Lombardia e Veneto indicati nell'allegato 1 dello stesso DPCM;
- che la Regione Campania interveniva, in seguito al grave diffondersi dell'epidemia da Covid-19, con Ordinanza n. 1 del 24/02/2020;
- che con DPCM del 25/02/2020 sono state assunte «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19»;
- che con Ordinanza Regione Campania n. 2, n. 3 e n. 4 del 26/02/2020 adottava ulteriori iniziative volte a contenere la diffusione dell'epidemia;
- che in attuazione del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri emanava un nuovo DPCM, datato 01/03/2020, con il quale venivano prorogate alcune delle misure già adottate per le aree maggiormente interessate dall'epidemia ed introdotte ulteriori azioni di contenimento, relative all'intero territorio nazionale, volte ad implementare i programmi di profilassi per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- che il Presidente della Giunta Regionale Campania prima con Ordinanze n. 5, n. 6 e n. 7 del 06/03/2020 e, successivamente, con Ordinanze n. 8 del 08/03/2020, n. 9 del 09/03/2020, n. 10 e n. 11 del 10/03/2020, n. 12,

n. 13 e n. 14 del 12/03/2020; n. 15 e n. 16 del 13/03/2020 assumeva ulteriori misure integrative e reiterative delle precedenti volte al contenimento della diffusione dell'epidemia;

- che con DPCM del 04/03/2020, del 08/03/2020, del 09/03/2020 e dell'11/03/2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto con disposizioni volte a vietare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- che l'11/03/2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia;

- che il Presidente della Giunta Regionale Campania con Ordinanze n. 17 e 18 del 15/03/2020; n. 19 del 20/03/2020; n. 20 del 22/03/2020; n. 21 del 23/03/2020 e n. 22 del 24/03/2020 assumeva misure ancor più stringenti al fine di contenere l'epidemia in atto;

- che con Ordinanza del Ministero della Salute del 22/03/2020 veniva fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

- che con DPCM del 22/03/2020, considerata la grave diffusione in corso dell'epidemia, venivano sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1.

- che con DPCM del Presidente del Consiglio del 10/04/2020 veniva decretata "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

i) Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.

- che con decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*», è stata prorogata al 31 gennaio 2021 la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato:

- che con DPCM del Presidente del Consiglio del 13/10/2020 sono state adottate urgenti misure per il contenimento del contagio sul territorio nazionale;

- che con DPCM del 03.11.2020 (GU Serie Generale n. 275 del 04-11-2020 — Suppl. Ordinario n. 41) sono state adottate ulteriori e più stringenti misure per il contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con apposite ordinanze del Ministro della salute;

Rilevato:

- che con ordinanza del 13.11.2020 il Ministro della Salute ha individuato la Regione Campania tra quelle che si collocano in uno scenario di tipo 4 con un livello di rischio alto (le cd zone rosse) alle quali si applicano le misure di contenimento previste dall'art. 3 del DPCM del 03.11.2020, a far data dal 15.11.2020 e per un periodo di 15 gg;

- che l'art. 3 comma 4 lett. a) del suddetto DPCM prevede che è vietato ogni spostamento nel territorio Comunale fatto salvo comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

che le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purchè nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, di cui agli allegati da 1 a 7 del Dpcm 11 giugno 2020;

Ravvisata la necessità, alla luce dell'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del DPCM 03.11.2020 e della su citata ordinanza del Ministro della salute, di chiudere al pubblico l'accesso al Cimitero Comunale al fine di contenere l'epidemia in corso, per il periodo di vigenza della suddetta Ordinanza Ministeriale;

Ritenuta prioritaria ogni azione tesa a contenere l'epidemia in corso con adeguate misure di contenimento a tutela della salute pubblica;

Sentito il Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

Dato atto dell'efficacia delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.11.2020 e dell'Ordinanza del Ministro della salute del 13.11.2020 producono effetto dalla data del 15 Novembre 2020 e sono efficaci fino al 29 Novembre;

Tutto ciò premesso

DISPONE

1. la chiusura all'utenza del civico Cimitero dal 16 Novembre 2020 e fino al 29 Novembre 2020 consentendone l'accesso, ai soli addetti alle operazioni di sepoltura ed ai congiunti del defunto, esclusivamente per consentire le operazioni cimiteriali e le cerimonie funebri nel rispetto di quanto previsto negli allegati da 1 a 7 del Dpcm 11 giugno 2020. L'accesso, comunque, dovrà essere effettuato garantendo il pieno rispetto delle norme e la garanzia della distanza di sicurezza tra le persone di almeno un metro;

La presente viene trasmessa alla Polizia Locale, ai C.C. della stazione di quindici ed al comando di P.S. di Lauro, al fine di vigilare sull'osservanza di quanto disposto, all'albo pretorio e alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

Moschiano, 16.11.2020

Il Responsabile del III settore

Antonio Mazzecca

